

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 170

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa delle senatrici SALVATO e FAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1992

—————
Modifica degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37
della Costituzione
—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituzionale di modifica degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione nasce dall'esigenza di adeguare il dettato costituzionale ai profondi cambiamenti che nel corso di questi anni si sono affermati o si stanno affermando sul terreno della cultura, del diritto e, con più difficoltà e contraddizioni, nel mercato del lavoro e nell'organizzazione sociale.

È in atto un «processo di femminilizzazione della società» che pone problemi inediti, «costitutivi» di cambiamenti teorici e programmatici dell'agire della politica e delle istituzioni. Un «processo di femminilizzazione» che pone con urgenza una rilettura, una rivisitazione del patto sociale che è a

fondamento dello stesso dettato costituzionale. Su queste questioni, a partire dalla loro vita quotidiana, tante donne si stanno interrogando e sempre più, a nostro avviso, avanza una lettura critica della cittadinanza «neutra»; sempre più si afferma una ricerca di soggettività, una critica dell'idea di rappresentanza. Ci sembra sia in atto una ricerca teorica e culturale che con ambizione e realismo pone alla politica una domanda «radicale»: una ridefinizione dei diritti e dei poteri dei due soggetti — donne e uomini — a fondamento di un nuovo patto sociale.

È a nostro avviso una domanda ineludibile, che richiede innanzitutto un impegno culturale diverso, una nuova attenzione alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individualità, una rappresentazione aderente alla realtà, una realtà di due soggetti - donne e uomini - finora negata nel linguaggio, spesso negata nelle norme, indubbiamente non sufficientemente rappresentata. Una domanda ineludibile che richiede approfondimenti, un lavoro di scavo teorico ai cui esiti non si può restare indifferenti.

Nell'immediato a noi sembra di poter tentare una sintesi di quanto è già maturato a partire dal lavoro svolto nella IX legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (cosiddetta «Commissione Bozzi») sugli articoli della Costituzione riguardanti la famiglia e i diritti delle donne lavoratrici, ma anche tentare una rilettura degli articoli 2 e 3 per superare dizioni neutre («persona», «senza differenza di sesso»). Riteniamo che nominare in questi articoli «uomini e donne» risponda ad un approccio culturale, ad una più ricca e vera idea di uguaglianza, un'uguaglianza che non cancelli le differenze. Riteniamo che queste modifiche siano più rispettose di una affermazione delle individualità, più aderenti ad una attenzione che sempre più si sta radicando nella cultura, nel costume, nella coscienza dei singoli sui diritti degli uomini e delle donne.

Peraltro la dizione «uomini e donne» già ricorre nella Carta costituzionale (articoli 48 e 51).

Le altre modifiche (articoli 29, 30, 31, 36, 37) sono una rilettura attenta di quanto già si è modificato o si sta modificando nella realtà e, insieme, di quanto già abbiamo - come Parlamento - affermato in una legislazione certamente avanzata sia in tema di diritto di famiglia sia in tema di lavoro e di parità.

A questo proposito riteniamo opportuno distinguere nettamente tra famiglia e matrimonio, proprio perchè oggi, più che nel passato, nella realtà e nelle leggi, non c'è coincidenza tra questi due istituti.

Continuare a pensare alla famiglia come ad un istituto esclusivamente fondato sul matrimonio significa non riconoscere dirit-

ti, doveri, valori, comportamenti di famiglie che si fondano su relazioni fra individui, codificabili in modo diverso dal matrimonio.

Si tratta ora di andare più avanti adeguando le norme costituzionali ai mutamenti avvenuti nei rapporti interpersonali, nel costume, nella cultura e rivedendo quelle disposizioni che riguardano la famiglia alla luce dei cambiamenti che si sono prodotti nella società e nel rapporto tra individuo, famiglia, Stato. Riteniamo che il ruolo dello Stato non sia quello di agevolare la formazione della famiglia, quanto quello di garantire sostegno e solidarietà nella costruzione e nello sviluppo della famiglia nelle forme che essa oggi assume, nell'uguaglianza morale e giuridica dei suoi componenti, nella tutela della maternità e della paternità, nel riconoscimento dei minori come titolari di propri diritti.

Rilevante è anche la revisione che proponiamo per gli articoli 36 e 37, per affermare il ruolo non sussidiario della donna lavoratrice, riconoscere all'uomo e alla donna il diritto ad una retribuzione tale da assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, a condizioni di lavoro che consentano ad entrambi l'adempimento delle loro funzioni nella famiglia, e per garantire a uomini e donne pari opportunità nella formazione e nell'accesso al lavoro.

Il presente disegno di legge certamente non è esaustivo di una rilettura attenta di tutta la Carta costituzionale ai fini del superamento della cittadinanza «neutra». Con esso intendiamo aprire un dibattito culturale e politico, ricollegandoci tra l'altro agli impegni assunti da tutte le forze politiche in sede di Commissione Bozzi. Siamo convinti che l'idea cui ci siamo ispirati, cioè il rilievo costituzionale del rapporto tra eguaglianza e differenza, faccia parte a pieno carico delle tematiche di riforma istituzionale, non riconducibili davvero solo a questioni di ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili degli uomini e delle donne, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Art. 2.

1. Il primo comma all'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti i cittadini, uomini e donne, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Art. 3.

1. L'articolo 29 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

Art. 4.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.

La legge detta norme per la ricerca della maternità e della paternità».

Art. 5.

1. L'articolo 31 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze l'adempimento dei compiti familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Garantisce il diritto alla maternità e promuove i diritti dell'infanzia e della gioventù».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 36 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ogni lavoratore, uomo o donna, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire all'uomo e alla donna l'adempimento delle loro funzioni nella famiglia ed assicurare alla madre, al padre e al bambino una particolare ed adeguata protezione.

La Repubblica garantisce a uomini e donne pari opportunità nella formazione e nell'accesso al lavoro».